

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro li a pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. 9837/2012 R.G. promossa da:

AL.KA.ND., con il patrocinio dell'avv. PI.Mi. e con elezione di domicilio in VIA (...) MILANO presso e nello studio dell'avv. PI.MI.

contro:

SO.IM.MI.,

FC. SRL,

CO.,

con il patrocinio dell'avv. BE.BA., con elezione di domicilio in PIAZZA (...) MILANO, presso e nello studio dell'avv. BE.BA.

Oggetto: licenziamento giustificato motivo oggettivo Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

Svolgimento del processo

Con ricorso ai sensi [dell'art. 414 c.p.c.](#) depositato il giorno 25.7.2012 ND.AL.KA. ha chiesto al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del

lavoro, di accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo da So.Im.Mi. con lettera in data 2.11.2010 e, previo accertamento del collegamento societario tra la predetta società e le convenute FC. S.r.l. e CO. - Co.Se.Ar.Pa. srl, di condannare le convenute in via alternativa al ripristino o reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento delle mensilità della retribuzione globale di fatto dal momento del licenziamento alla effettiva reintegrazione ovvero, in subordine, alla riassunzione ovvero al risarcimento del danno ai sensi dei la [legge 604/66](#). Il ricorrente svolgeva altresì domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali nonché del danno alla professionalità ed esistenziale che assumeva di aver subito in ragione dell'illegittimo licenziamento. Chiedeva inoltre la condanna in via solidale delle convenute al pagamento delle retribuzioni dei mesi di ottobre e novembre 2011 e del TFR nella misura indicata in ricorso, con vittoria di spese. Esponeva il ricorrente:

- di essere stato assunto il giorno 1.11.2004 da So.Im.Mi. e di aver prestato l'attività lavorativa presso la sede di Milano via (...) con mansioni di autista dell'amministratore delegato dr. Sc.Fr..

- di aver di fatto lavorato non solo per la società formale datrice di lavoro ma anche per le altre società convenute, delle quali Sc. era amministratore e legale rappresentante;

- di aver lavorato da lunedì a venerdì con orario dalle 7.30 alle 20,30. senza percepire quanto dovuto per le ore di straordinario prestate;

- di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera in data 2.11.2011.

Il ricorrente riferiva di aver tempestivamente impugnato il licenziamento e chiedeva al tribunale di accertarne la illegittimità, contestando la inesistenza della causa di licenziamento e la violazione del repectage.

Il giudice della sezione feriale, preso atto della domanda di reintegra svolta dal ricorrente in via principale fissava udienza ai sensi dell'art. 1 commi da 37 a 49 192/2012.

Le società convenute si costituivano contestando le avverse domande delle quali chiedeva il rigetto in quanto infondate.

Le convenute rilevavano che il ricorrente aveva sempre e solo lavorato alle dipendenze di So.Im.Mi. con mansioni di autista e orario a tempo pieno di 40 ore settimanali, senza svolgere ore di straordinario. Contestavano altresì la sussistenza di un unico centro di imputazione sostenendo di essere tre distinte società con attività imprenditoriali diverse e in ogni caso rilevavano che sommando i dipendenti delle tre società non veniva in superata la soglia dei 15 dipendenti. Svolgevano domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento in favore di So.Im.Mi. della somma di Euro 8.103.05 a titolo di rimborso delle spese condominiali relative all'alloggio concesso a ND. in comodato d'uso gratuito.

Alla prima udienza il giudice, rilevata la inapplicabilità al presente giudizio del rito di cui alla legge Fornero stante l'avvenuta proposizione non solo di domanda ai sensi dell'art. 18 L 300/70 ma altresì della domanda di accertamento della esistenza di un gruppo di imprese tra loro collegate, qualificava il giudizio come ordinario e preso atto della rinuncia delle convenute al termine a difesa, ne disponeva la trattazione ai sensi del rito ordinario, disponendo lo spostamento della udienza a fronte della avvenuta proposizione della domanda riconvenzionale.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, senza svolgimento di attività istruttoria, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del giorno 10.07.2013. come da dispositivo di cui era data lettura, con termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Motivi della decisione

II ricorso è risultato infondato e va respinto.

Preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità per carenza di interesse della domanda di accertamento di un unico centro di imprese tra le società convenute. Emerge infatti dalla documentazione prodotta in atti che, anche considerando globalmente i dipendenti delle tre società convenute, non viene superata la soglia dei 15 dipendenti richiesta dalla legge per l'applicabilità della ed tutela reale.

Quanto alla impugnazione del licenziamento, dato atto della infondatezza della eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta giacché la lettera di impugnazione risulta regolarmente

sottoscritta dal lavoratore, deve ritenersi infondata è la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento, che è stato intimato per soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente.

La convenuta ha provato di non aver successivamente effettuato assunzioni e che il ricorrente era Punico dipendente della società. Emerge quindi dai documenti che nella fattispecie non è neppure configurabile la dedotta violazione del repechage stante la inesistenza di altre posizioni di lavoro.

La risoluzione del rapporto appare poi giustificata alla luce della situazione economica della società quale risultante dai bilanci prodotti che indicano una riduzione di fatturato dal 2010. La insussistenza della illegittimità del licenziamento determina il rigetto delle anche delle domande risarcitorie svolte dal ricorrente.

Quanto alle rivendicate differenze retributive e mancato pagamento del TFR, la convenuta ha prodotto in giudizio il ricorso per decreto ingiuntivo n 1546/2012 con cui il Tribunale di Milano su istanza dell'odierno ricorrente ha ingiunto a Mi. S.r.l. il pagamento delle somme richieste con il ricorso introduttivo del presente giudizio a titolo di retribuzioni del mese di ottobre e novembre 2011 e TFR. Preso atto della duplicazione della domanda ne va dichiarata la inammissibilità.

Infondata infine è la domanda di condanna al pagamento di somme per ore di lavoro straordinario, stante la assoluta genericità delle allegazioni di parte ricorrente che non ha neppure offerto la prova rigorosa dell'orario effettivamente svolto.

Non può infine essere accolta la domanda riconvenzionale svolta da Mi. sia in quanto dal tenore della memoria appare evidente che sia stata proposta al fine di contrastare eventuali pronunce di condanna della società e quindi subordinatamente all'accoglimento del ricorso, sia poiché in ogni caso non rientra nelle domande di cui [all'art. 409 c.p.c.](#) e quindi non rientra nella competenza funzionale di questo giudice, sia infine poiché, ai sensi [dell'art. 1264 c.c.](#), la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto "quando questo l'ha accettata o quando gli è stata notificata". Nella fattispecie non risulta né l'avvenuta accettazione né la notifica della cessione di credito.

In considerazione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

respinge il ricorso e la domanda riconvenzionale e compensa le spese di lite.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.